



# **GUIDA AL FONDO SICUREZZA INTERNA (2014-2020)**

**Claudia DI PERSIO**

# STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE AFFARI INTERNI

## 1. INTRODUZIONE

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: “*Un bilancio per la strategia Europea 2020*”.

Nel settore degli affari interni, comprensivo della sicurezza, migrazione e gestione delle frontiere esterne, la Commissione ha proposto di semplificare l’attuale struttura del finanziamento riducendo il numero di programmi finanziari a due fondi: un Fondo per l’Asilo e la Migrazione (AMF) e un Fondo per la Sicurezza Interna (ISF) articolato, quest’ultimo, in due distinti strumenti di finanziamento rispettivamente preposti, l’uno, al supporto della cooperazione di polizia (ISF-1) e l’altro al supporto della gestione delle frontiere esterne e di una politica comune dei visti (ISF-2).

Ad integrazione delle proposte regolamentari volte alla disciplina dei due Fondi è stato predisposto uno strumento normativo orizzontale che introduce disposizioni comuni in materia di erogazione delle sovvenzioni, gestione, controllo e rendicontazione.

La Commissione ha voluto semplificare l’architettura dei fondi alla luce dell’esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2007-2013, in cui la complessità e frammentazione delle norme relative agli strumenti finanziari, in particolare per la cooperazione di polizia, non ha favorito l’accesso di tutti gli Stati membri alle opportunità di finanziamento disponibili.

A corredo di quanto fin qui esposto e al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti in discorso, la Commissione ha, inoltre, introdotto una disciplina dei due fondi fortemente orientata ai risultati, collegandoli, inscindibilmente, all’implementazione di un quadro di obiettivi generali e specifici inerenti la strategia europea di settore, da declinare nei singoli contesti nazionali degli Stati membri attraverso una programmazione strategica pluriennale preceduta da un Dialogo politico che, per l’Italia, ha avuto luogo, a Roma, il 18 ottobre u.s..

## **FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020**

### **Cooperazione di polizia, prevenzione e contrasto al crimine organizzato e gestione delle crisi (ISF 1)**

#### **• ANALISI DI CONTESTO**

Durante il periodo di programmazione in corso (2007-2013) l'implementazione della strategia di sicurezza interna dell'Unione è stata demandata a due programmi gestiti centralmente dalla Commissione europea: il Programma ISEC per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata e il programma CIPS per la prevenzione e il contrasto al terrorismo e la protezione delle infrastrutture critiche. L'opportunità di avvalersi degli stanziamenti relativi ai due programmi citati è stata di fatto estremamente contenuta per una serie di criticità che hanno negativamente condizionato l'accesso ai Fondi da parte degli Stati membri. Nella sua nuova strutturazione il Fondo Sicurezza Interna 1, che eredita gli obiettivi dei due programmi sopra menzionati aggiungendone di ulteriori- quale la gestione delle crisi- dovrebbe consentire a tutti i Paesi UE, attraverso una modalità di gestione condivisa delle relative dotazioni, di supportare più efficacemente le priorità individuate nella strategia di sicurezza interna dell'Unione.

In particolare, il Fondo Sicurezza Interna si presenta articolata in due distinte componenti:

- 1) il Fondo Sicurezza Interna-1 destinato a finanziare la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- 2) il Fondo Sicurezza Interna-2 preposto al supporto finanziario delle frontiere esterne e dei visti.

#### **• GLI OBIETTIVI DEL FONDO SICUREZZA INTERNA-1**

Il Fondo Sicurezza Interna-1 è chiamato a dare attuazione, negli Stati membri, alle seguenti priorità della Strategia di Sicurezza interna dell'Unione europea:

**1) il contrasto ai reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata**, in particolare al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei minori, incluse le misure volte ad individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato;

**2) il potenziamento dei livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio**, con particolare riguardo a progettualità volte a potenziare le competenze professionali delle autorità di polizia e giudiziarie, i progetti di collaborazione con le imprese al fine di proteggere i cittadini e dare loro gli strumenti per agire così come le azioni finalizzate al rafforzamento della capacità di contrasto degli attacchi informatici;

**3) la prevenzione del terrorismo e la lotta alla radicalizzazione e al reclutamento**, con particolare attenzione ad iniziative progettuali che consentano alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, che precludano ai terroristi l'accesso a fondi e materiali permettendo, ad un tempo, il tracciamento delle relative operazioni e che rafforzino la protezione di passeggeri e merci, migliorando la sicurezza degli esplosivi e dei materiali CBRN;

**4) l'implementazione della capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche** in tutti i settori di attività economica, compresi quelli che formano oggetto della direttiva 2008/114/CE, con peculiare attenzione ai progetti volti a promuovere partenariati pubblico-privato al fine di instaurare un clima di fiducia e facilitare la cooperazione, il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione di informazioni e buone pratiche tra gli operatori pubblici e privati;

**5) l'incremento della capacità di resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità**, con specifico riguardo a quei progetti intesi a promuovere lo sviluppo di una politica europea coerente di gestione dei rischi che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, così come a progetti volti a mettere in rete le già esistenti capacità, competenze e centri di situazione.

Per dare attuazione alle suddette priorità strategiche il Regolamento che lo disciplina collega il Fondo Sicurezza Interna-1 alla realizzazione di due obiettivi specifici che lo connotano e lo differenziano dagli altri strumenti di finanziamento:

- 1) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di polizia degli Stati membri e con i Paesi terzi interessati;
- 2) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici.

Per conseguire gli obiettivi appena menzionati il Fondo Sicurezza Interna-1 contribuisce, promuovendoli e sviluppandoli, alla realizzazione dei sette obiettivi operativi di seguito esemplificati.

- a) l'adozione di misure intese a rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, l'estremismo violento, la corruzione, il traffico di droga e di armi, la tratta di esseri umani, la pornografia minorile e, ad un tempo, di misure volte ad garantire la sicurezza dei cittadini e delle imprese nel cyberspazio, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica ed azioni di sensibilizzazione;
- b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- c) le attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;
- d) la predisposizione di misure e migliori pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, incluse le vittime del terrorismo;

- e) l'attuazione di misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi interessati;
- f) la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;
- g) l'implementazione di misure volte a consolidare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

## • I BENEFICIARI DEL FONDO SICUREZZA INTERNA-1

Possono beneficiare del Fondo Sicurezza Interna-1 la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato, oltre agli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'Unione europea incoraggia il partenariato nell'esecuzione dei programmi (partenariato sia interno che transnazionale).

Lo stanziamento, allo stato previsto, per l'Italia relativamente al settennio 2014-2020 è di circa 50 milioni di euro ed è stato determinato sulla base del riferimento ai principali beni da proteggere (popolazione, territorio, passeggeri e cargo).

## • GLI ASPETTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO SUL FSI-1

Le principali innovazioni introdotte dal Regolamento sul Fondo Sicurezza Interna-1 sono esemplificabili nei punti di seguito riportati:

- la previsione di un unico programma nazionale pluriennale per il settennio 2014-2020 comprensivo sia della parte cooperazione di polizia (ISF-1) che dalla parte frontiere esterne e visti (ISF-2);
- l'assegnazione ai singoli Stati membri del 70% delle risorse complessive del Fondo rimanendo, il restante 30% nella gestione centralizzata della Commissione per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione<sup>1</sup>;
- l'allocatione tra gli Stati membri delle risorse di cui al punto precedente sulla base di criteri individuati in relazione ai principali beni da proteggere (popolazione, territorio, passeggeri e cargo)<sup>2</sup> ;
- l'immutabilità della dotazione finanziaria del Fondo, non suscettibile di variazioni e integrazioni per il settennio 2014-2020;
- la previsione di tre diverse misure di finanziamento delle azioni inserite nel Programma nazionale:
  - a) cofinanziamento standard, fino al 75%, per le azioni del programma nazionale finalizzate al perseguimento di obiettivi in linea con quelli definiti dalla Strategia di Sicurezza Interna;
  - b) cofinanziamento fino al 90% per le azioni del programma nazionale funzionali a dare attuazione ad una delle 5 priorità strategiche di cui all'Allegato 1 del Regolamento sul Fondo Sicurezza Interna-1<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Si tratta di percentuali che, in sede di trilogico, il Parlamento europeo vorrebbe mutare nel senso di riservare il 66% delle risorse finanziarie disponibili alla gestione condivisa degli Stati membri e il 34% a quella centralizzata della Commissione.

<sup>2</sup> A norma dell'art. 10 agli Stati membri è assegnato, a titolo indicativo, un importo di 564 milioni di euro (pari al 50% dello stanziamento complessivo relativo al Fondo), così ripartito:

- a) 30% in proporzione dell'entità della popolazione totale;
- b) 10% in proporzione dell'estensione del territorio nazionale;
- c) 15% in proporzione del numero di passeggeri e 10% delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
- d) 35% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

Le cifre di riferimento per i dati di cui sopra sono attinte dalle ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, e i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità della direttiva 2008/114/CE. La data di riferimento è il 30 giugno 2013.

<sup>3</sup>Le cinque priorità strategiche fondamentali (quali individuate dalla strategia di sicurezza interna dell'UE):

- la prevenzione e il contrasto di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata;
- l'incremento dei livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio;
- la prevenzione del il terrorismo e il contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento;
- il rafforzamento della capacità di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, e
- l'aumento della resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.

- c) finanziamento del 100% per l'assistenza emergenziale<sup>4</sup>.
- la predisposizione di un elenco di azioni ammissibili condotte negli Stati membri o dagli Stati membri in cui figurano nuove tipologie di azioni rispetto a quelle previste negli attuali Programmi ISEC e CIPS quali l'acquisto e la locazione e/o successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti (rientra in questo ambito, ad esempio, l'attivazione dei PNR nazionali) o i progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza;
  - l'esplicita previsione del finanziamento di azioni emergenziali nell'ambito o al di fuori dell'Unione e il supporto ad azioni nei Paesi Terzi per il soddisfacimento di interessi che abbiano un impatto diretto o indiretto con la sicurezza interna dell'Unione.

Con riguardo al punto da ultimo indicato sono state inserite, nel regolamento del Fondo, disposizioni specifiche che consentono all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri (situazione di emergenza appunto). L'assistenza emergenziale è in ogni caso decisa dalla Commissione anche proposta anche degli Stati membri, delle agenzie dell'Unione, delle organizzazioni internazionali o del Comitato "articolo 71" (COSI) rappresentato dallo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. L'assistenza emergenziale non è limitata all'Unione ma può anche includere interventi nei Paesi terzi o in relazione a tali paesi.

Generalmente l'elenco delle azioni ammissibili nei paesi terzi o relativamente ad essi si concentra sulle azioni operative a breve termine aventi un impatto diretto sulla sicurezza interna dell'Unione, quali le operazioni transfrontaliere congiunte, l'acquisto o locazione di attrezzature tecniche, gli scambi e le attività di formazione, la valutazione delle minacce e dei rischi e il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione e di comunicazione. Deve trattarsi, tuttavia, di attività non orientate, direttamente, allo sviluppo e volte ad integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di finanziamento volta a

---

<sup>4</sup> Per situazione di emergenza ai sensi dell'art. 2 lett. J Regolamento FSI-1 si intende qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.



sostenere i paesi terzi nello sviluppo delle loro specifiche capacità. L'attuazione di tali azioni dovrà improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione relativamente al Paese o alla regione in questione. La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il Servizio Europeo per l'Azione Esterna e i competenti servizi della Commissione. In ogni caso il finanziamento si iscriverà a quel 30% del Fondo che la Commissione si è riservata per il settennio 2014-2020 e sarà erogato sulla base di bandi (*call for proposals*) emanati dalla Commissione per la realizzazione, nei Paesi terzi di volta in volta individuati, di obiettivi di interesse per la Strategia di Sicurezza Interna .

## **2. IL PROGRAMMA NAZIONALE E IL DIALOGO POLITICO**

Una delle innovazioni apportate dalla proposta regolamentare sul Fondo Sicurezza Interna-1 è rappresentata dal passaggio dalla gestione centralizzata (da parte della Commissione) alla gestione condivisa( ad opera degli Stati membri) .

In che cosa consiste esattamente quest'ultimo modello di gestione?

La gestione condivisa, come evocato dall'aggettivo utilizzato, si realizza allorquando è demandata allo Stato membro la pianificazione, attraverso un programma nazionale pluriennale, di obiettivi e priorità da perseguire, in un dato settore, con l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo pertinente ma tale programmazione viene redatta non in modo autoreferenziale ma sulla scorta di un quadro strategico elaborato a livello europeo e definito nell'atto normativo di base che disciplina lo strumento di finanziamento. In pratica, che l'Unione europea fissa gli obiettivi generali da perseguire nel settore degli Affari Interni per il periodo 2014-2020, obiettivi in conformità ai quali i singoli Stati membri redigono due programmi nazionali pluriennali<sup>5</sup> finalizzati a perseguirli calibrandoli sulla specificità della situazione nazionale e sulle necessità particolari che si intendono soddisfare nel settennio di applicazione. Si prevede che la predisposizione di tali programmi sia preceduta da un dialogo politico tra la Commissione e ogni singolo Paese dell'Unione. Il sistema descritto è orientato a fare in modo che le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione rispondano tanto alle priorità di quest'ultima che alle esigenze dei singoli Paesi membri trovando realizzazione ad un livello appropriato e

---

<sup>5</sup> Un programma nazionale per il Fondo Asilo e Migrazione ed uno per il Fondo Sicurezza interna.

limitando, al necessario, l'intervento dell'Unione. Stando, infatti, alla revisione del bilancio dell'Unione europea<sup>6</sup>, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e le azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori".

A tale ultimo riguardo, giova sottolineare il rilievo assunto, in materia, dalla nozione di "*valore aggiunto europeo*" che deve caratterizzare l'impiego dei fondi Ue, i quali non vanno a sostituire i finanziamenti nazionali nella realizzazione di obiettivi esclusivamente statali, ma sono funzionali a conseguire, in via diretta, gli obiettivi perseguiti dall'Unione nel Settore degli Affari Interni, ancorchè declinati e dettagliati nella visione propria di ogni singolo Stato membro.

L'assegnazione delle dotazioni afferenti al Fondo Sicurezza Interna e al Fondo Asilo e Migrazione è stata, peraltro, anticipata da un'interlocuzione tra la Commissione e gli Stati membri – il Dialogo politico – che, per l'Italia, ha avuto luogo, a Roma, il 18 ottobre scorso. In quella sede l'autorità nazionale interpellata ha presentato alla Commissione le priorità che le risorse dei due strumenti di finanziamento citati dovrebbero soddisfare nel settennio 2014-2020, in linea con le strategie di sicurezza, il ciclo politico e la valutazione dei rischi e delle minacce dell'Unione europea.

L'esercizio in parola non ha avuto natura meramente interlocutoria ma ha assunto la funzione di una definizione concertata dalla Commissione e dagli Stati membri delle modalità di impiego delle risorse disponibili per il rafforzamento della sicurezza non solo a livello nazionale ma anche unionale costituendo, per tale via, un'anticipazione dei temi che verranno ripresi e approfonditi nei due programmi nazionali (uno per il Fondo Sicurezza Interna, l'altro per il Fondo Asilo e Migrazione).

I programmi nazionali saranno infatti elaborati partendo proprio da quanto concertato dalla Commissione e dallo Stato membro in sede di dialogo politico e saranno chiamati a descrivere la situazione di partenza e gli obiettivi da perseguire nel settore strategico di pertinenza da allineare agli obiettivi previsti per l'utilizzo delle risorse dell'Unione. Gli stessi dettaglieranno, inoltre, i risultati da raggiungere evidenziando esempi di azioni per ciascun obiettivo da perseguire. Un piano di finanziamento settennale dovrà individuare, ancora, in che modo le risorse stanziare

---

<sup>6</sup> "Revisione del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010.

dovranno essere impegnate e spese, anno per anno, entro i massimali disponibili.

Si parla di programmi nazionali al plurale perché i programmi da predisporre, dopo l'avvenuta concertazione con la Commissione, saranno due: uno per il Fondo Asilo e Migrazione ed uno per il Fondo Sicurezza interna. In tal modo si è inteso riunire, in modo coerente ed organico, settori strategici contigui portando il bilancio dell'Unione a sostenere, rispettivamente, una politica migratoria integrata (comprendente l'integrazione, l'asilo e il rimpatrio) per quanto riguarda il Fondo Asilo e migrazione e a una strategia generale per la sicurezza interna (inclusiva della cooperazione di polizia, della sicurezza delle frontiere, della lotta ai reati gravi transfrontalieri) per quanto riguarda il Fondo Sicurezza interna. Unico dovrà essere, per contro, per ciascun fondo, il sistema di gestione e controllo ancorché sia riconosciuta la possibilità di avere un solo sistema per entrambi i fondi ( dunque si potranno avere un'autorità di gestione per ciascun fondo ovvero un'autorità di gestione unica sia per il Fondo Asilo e Migrazione che per il Fondo Sicurezza Interna).

Le proposte relative ai due programmi nazionali dovranno essere presentate dagli Stati membri entro tre mesi dalla chiusura del dialogo politico di cui si è detto<sup>7</sup> in conformità ad un modello uniforme adottato dalla Commissione .

Sugli Stati membri, responsabili dell'attuazione dei programmi, incombe l'onere di riferire annualmente sulla gestione finanziaria e sui risultati ottenuti nell'ambito dei programmi.

Con una revisione intermedia nel 2017 sarà riesaminata la situazione in ciascuno Stato membro e, all'occasione, potranno essere assegnate nuove risorse per il periodo 2018-2020 (fa eccezione il Fondo Sicurezza Interna-1): i Paesi membri che risulteranno esposti a maggiori rischi o che otterranno risorse supplementari per attuare le specifiche priorità

---

<sup>7</sup> Si parla di proposte perché soggette a verifica della Commissione che , ai sensi dell'art.14.par. 5 Regolamento cit.è chiamata a verificarne:

- la coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e alle conclusioni del dialogo strategico di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta;
- la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, punto i), con riguardo alle azioni previste;
- la conformità della proposta di programma con il diritto dell'Unione;
- la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo sociale europeo;
- ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna e della politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.

dell'Unione saranno invitati a rivedere gli importi nel loro piano di finanziamento e ad aggiungere, ove opportuno, ulteriori elementi ai programmi nazionali originari.

Gli obiettivi da realizzare nell'ambito dei programmi nazionali saranno completati da "azioni dell'Unione" oltre che da un meccanismo di pronto intervento per far fronte alle situazioni di emergenza<sup>8</sup>. Le azioni dell'Unione sosterranno l'attuazione delle sue politiche con sovvenzioni e appalti: rientreranno, in tale categoria, le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come indicato nella comunicazione sul quadro finanziario pluriennale<sup>9</sup>. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche capacità. L'attuazione di tali azioni deve essere ovviamente improntata alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione. La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione.

Le azioni dell'Unione e le misure di assistenza emergenziale possono essere attuate, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione, anche dalle agenzie europee del settore degli affari interni (Cepol, Europol, EASO, Frontex e l'agenzia IT) se le azioni sono puntuali e il loro successo dipende dalla competenza operativa e tecnica dell'agenzia di volta in volta adita.

### **3. ESEMPI DI ATTIVITA' FINANZIABILI**

Per quel che concerne le azioni che è possibile finanziare con il Fondo Sicurezza Interna-1 si riportano, di seguito, alcune categorie di attività trasversali ai due obiettivi del Fondo Sicurezza Interna -1 sulle quali possono vertere le progettualità da finanziare:

- 1) attività finalizzate a migliorare la cooperazione operativa e il coordinamento tra le Forze di Polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni e l'interoperabilità delle tecnologie, incluse le azioni

<sup>8</sup> Cfr. art. 9 del Regolamento in esame

<sup>9</sup> COM(2011) 500 definitivo

connesse all'implementazione del policy cycle (ad es. squadre investigative comuni se recepite, in futuro, dalla normativa nazionale, operazioni congiunte, riunioni di esperti, workshop, seminari, conferenze organizzate sui temi della sicurezza interna, del terrorismo, del crimine organizzato e della gestione delle crisi etc);

- 2) attività finalizzate a promuovere il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di informazioni, know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
- 3) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazione dei rischi e delle minacce e valutazioni di impatto;
- 4) attività di formazione del personale delle Forze di Polizia volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di *European Training Scheme*, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;
- 5) attività di protezione e supporto dei testimoni e delle vittime di reato;
- 6) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
- 7) acquisizione ed utilizzo, trasferimento e collaudo di nuove metodologie o tecnologie nel settore della sicurezza in raccordo eventuale anche con gli esiti dei progetti di ricerca finanziati dal Programma di ricerca "Orizzonte 2020";
- 8) acquisto, manutenzione e successivo aggiornamento di sistemi e attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore,

soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e relative componenti- inclusi quelli afferenti alla realizzazione del PNR nazionale- anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

9) attività volte alla realizzazione di connessioni sicure e di un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;

10) attività volte al rafforzamento della capacità dell'Italia di elaborare, in linea con la politica dell'Unione, valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce al fine di consentire all'unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai Paesi partner.